



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO**

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Daniela **ALBERGHINI** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **31953** del registro di segreteria,

promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

**Bernardo DISSEGNA** (c.f.: DSSBNR69E26A703T), nato a Bassano del

Grappa (VI) il 26/05/1969 e residente a Mussolente (VI), Via G. Giardino

42/A, rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Cangiano (C.F.

CNGGST72A14F839S; pec: [augusto.cangiano@ordineavvocativicenza.it](mailto:augusto.cangiano@ordineavvocativicenza.it)),

del foro di Vicenza, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Cassola (VI), via Valsugana, n. 98;

**Visti** gli atti del giudizio;

**Uditi** all'udienza pubblica del 15 maggio 2024, con l'assistenza del

segretario dott.ssa Paola Franchini, e data per letta la relazione introduttiva,

il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Massimiliano Spagnuolo, e l'avv. Augusto Cangiano per il  
convenuto, i quali hanno concluso come da verbale;

Premesso in

### **FATTO**

**I.** Con atto di citazione regolarmente depositato e notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale il sig. Bernardo DISSEGNA, quale responsabile del Settore lavori pubblici, manutenzione, patrimonio, ecologia del Comune di Fontaniva (PD), per ivi sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale, cagionato al medesimo Comune, quantificato in complessivi euro 48.572,16, o comunque al pagamento di quella somma maggiore o minore che la Sezione riterrà dovuta, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, interessi legali e spese di giustizia.

Rappresentava che, a seguito della nota n. 3739 del 7.03.2023 trasmessa dal Segretario Comunale del Comune di Fontaniva, aveva avviato un'istruttoria, all'esito della quale emergeva che il Comune di Fontaniva, dopo aver approvato, con la DGC n. 47 del 21.05.2020, il progetto definitivo/esecutivo per l'abbattimento di barriere architettoniche nel cimitero del capoluogo ed in quello di San Giorgio in Brenta, in assenza di copertura di spesa ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 27/2003, partecipava al bando regionale di cui alla DGR n. 169 del 14.02.2020 recante "Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro – anno 2020 (L.R. n. 27/2003, art. 50)", risultando beneficiario di un finanziamento per la realizzazione del predetto intervento, per una spesa ammissibile di euro 69.888,00 (di cui euro 67.200,00 per lavori ed oneri ed euro 2.688,00 per

IVA) e con un contributo regionale di euro 48.572,16.

La Procura faceva presente, quindi, che in data 23.11.2020 il geom. Dissegna aveva affidato, mediante procedura semplificata *ex art. 36, comma 2, lett. a)* del d.lgs. n. 50/2016, all'arch. Stefano Meneghini della ditta Consylio S.r.l. i servizi di direzione e contabilità dei lavori, C.R.E. e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dell'opera, giusta determinazione n. 327 del 23.11.2020, al prezzo di euro 10.940, al netto di IVA al 22% e contributo integrativo del 4%.

Faceva presente, altresì, che, pur essendo stata inserita, nel bilancio di previsione 2020, la previsione di spesa dell'intervento, finanziata con il contributo regionale, la corrispondente entrata non veniva accertata né veniva effettuato l'impegno di spesa entro il 31.12.2020.

Nessuna richiesta perveniva alla Ragioneria da parte del responsabile del Settore lavori pubblici ai fini dell'inserimento della previsione di spesa dell'intervento nel bilancio di previsione 2021 e 2022 nonostante la Regione avesse trasmesso, con nota prot. n. 50570 del 3.02.2021, la convenzione rep. n. 38201 con la quale erano state stabilite le modalità di gestione del contributo regionale assegnato al Comune di Fontaniva con DGR n. 1003 del 21.07.2020, sottoscritta in data 20.11.2020 dal Direttore della Direzione Lavori Pubblici e Edilizia, da cui risultava la scadenza del 30.06.2022 dei termini di rendicontazione.

La Procura regionale metteva, quindi, in evidenza che alle ripetute richieste del vicesindaco, dell'assessore ai lavori pubblici e del segretario comunale di fornire informazioni circa lo stato di avanzamento dei lavori il geom. Dissegna rispondeva segnalando difficoltà di dialogo e di collaborazione con

	il direttore dei lavori, cui non seguivano però specifiche e formali contestazioni al professionista.	
	Osservava il requirente, altresì, che, per quanto la Regione avesse trasmesso al Comune, in data 18.01.2022, un preavviso di scadenza del termine di rendicontazione, al quale era seguito in data 27.05.2022 un sollecito, soltanto in data 17/06/2022, con preliminare di determinazione n. 329, la realizzazione dei lavori veniva affidata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, alla ditta Lessio Romolo s.n.c. di Lessio Pietro & C. al prezzo di euro 65.237,00, oltre a oneri per la sicurezza pari ad euro 700 ed IVA al 10%, cui seguiva l'apertura del cantiere con verbale di consegna dei lavori in data 20.06.2022.	
	Lo stanziamento delle somme necessarie per la copertura della spesa avveniva con delibera di Consiglio comunale n. 26 del 22.07.2022 di variazione di bilancio dopo che il responsabile dei lavori pubblici, in data 29.06.2022, trasmetteva alla Ragioneria la documentazione relativa all'opera in oggetto.	
	Pertanto, soltanto in data 26.07.2022 e, quindi, oltre il termine di scadenza per la rendicontazione del 30.06.2022, si perfezionava, con l'apposizione del visto contabile, l'atto di affidamento dei lavori (determina n. 393).	
	In data 8.07.2022, il Comune acquisiva comunicazione della Regione Veneto circa il mancato accoglimento delle richieste di proroga trasmesse sia il 15.06.2022 sia il 29.06.2022, cui seguiva il 29.09.2022 il provvedimento definitivo di revoca del finanziamento.	
	La Procura riteneva di addebitare la perdita del contributo regionale al geom. Disegna il quale, nella sua duplice qualità di responsabile unico del	

	procedimento e di responsabile del Settore lavori pubblici, manutenzioni,	
	patrimonio ed ecologia:	
	- non provvedeva all'accertamento dell'entrata (a seguito della sottoscrizione	
	in data 20.11.2020 della convenzione con la Regione e dell'inserimento nel	
	bilancio della relativa previsione in entrata e in uscita da parte del Servizio	
	finanziario) e all'impegno della relativa spesa, ai sensi degli artt. 179 e 183	
	TUEL;	
	- non segnalava al responsabile della Ragioneria la necessità di riproporre	
	nel bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, annualità 2021,	
	approvato con delibera di C.C. n. 9 del 30.03.2021, e nel bilancio di	
	previsione 2022, approvato con delibera di C.C. n. 8 del 10.03.2022, la	
	previsione di entrata e di spesa relativa all'intervento in oggetto;	
	- non formalizzava contestazioni nei confronti del professionista incaricato	
	della direzione dei lavori, nonostante avesse segnalato difficoltà di dialogo e	
	di collaborazione;	
	- non ottemperava alle funzioni del RUP (riconosciute, in base all'art. 4 della	
	L. n. 241/1990, in capo al dirigente competente, in assenza di delega ad altro	
	funzionario) di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e, in particolare, non	
	curava la completezza della documentazione e non rispettava le condizioni	
	previste per il finanziamento dell'opera, anche tramite le comunicazioni con	
	il soggetto finanziatore, omettendo, altresì, di vigilare su tutte le fasi di	
	programmazione, progettazione, affidamento, realizzazione e collaudo	
	dell'opera (ai sensi di quanto previsto dalle linee guida n. 3, di attuazione del	
	d.lgs. n. 50/2016 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del	
	procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal	

Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017);

- non trasmetteva alla Regione entro il termine perentorio del 30.06.2022 la rendicontazione finale dell'intervento, prevista, a pena di decadenza dal diritto al contributo, dall'art. 4 – impegni del beneficiario – della convenzione tra Regione Veneto e Comune di Fontaniva, sottoscritta in data 20.11.2020.

Sotto il profilo soggettivo, la Procura sosteneva che la condotta posta in essere dal convenuto fosse caratterizzata dall'elemento psicologico della colpa grave, essendosi realizzato, secondo un giudizio prognostico *ex ante*, un notevole scostamento tra la condotta tenuta dal sig. Dissegna e quella alla quale si sarebbe dovuto attenere (profilo oggettivo del grado della colpa), avuto riguardo alle circostanze del caso concreto.

Quanto alla quantificazione del danno, la Procura chiedeva il risarcimento del danno commisurato all'intero ammontare del contributo riconosciuto, ma revocato, atteso che, in materia di aiuti finanziari con risorse di provenienza comunitaria, statale o regionale, la violazione delle clausole contenute nell'atto di approvazione del progetto costituisce – sul piano amministrativo – causa di revoca delle agevolazioni concesse.

**II.** Con memoria depositata in data 13 marzo 2024, si costituiva il convenuto, per il tramite dell'avv. Augusto Cangiano, chiedendo di rigettare la domanda attorea, così come presentata dalla Procura, e, in subordine, di tener conto dell'effettivo danno economico arrecato all'Ente comunale in relazione al reale costo sostenuto dal medesimo con conseguente riduzione

dell'addebito al suo assistito.

Preliminarmente, osservava che l'inquirente aveva ricostruito la vicenda solo parzialmente, ignorando alcune premesse in punto di fatto dalle quali emergeva che:

- il sig. Dissegna, dopo aver avviato la propria collaborazione con l'Amministrazione comunale come responsabile del servizio tecnico con la forma del comando dal 20.05.2020, era stato assunto a tempo pieno dall'01.11.2020;

- il Sindaco, nella richiesta di contributo inviata con nota prot. n. 5493 del 25.05.2020, aveva dichiarato, tra le altre cose, di impegnarsi a sostenere, con oneri a carico del proprio bilancio, la rimanente quota della spesa per la realizzazione dell'intervento non coperta dall'eventuale beneficio regionale;

- l'amministrazione comunale aveva affidato, prima del distacco del geom. Dissegna, all'arch. Meneghini dello studio CONSYLIO S.r.l. una serie di incarichi e, in particolare, servizi di progettazione esecutiva, D.LL., ecc. per "Lavori di riqualificazione ex scuola elementare di Fontanivetta" (determina n. 297/2019); Servizio di redazione del P.E.B.A. (determina n. 125/2020); servizio di supporto tecnico-grafico e redazione progetto esecutivo per "Eliminazione BB.AA. Cimiteri" (determina n. 126/2020); servizio di supporto tecnico-grafico e redazione progetto esecutivo per "Lavori di sistemazione di via Tito Livio (determina n. 127/2020);

- dopo l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo in linea tecnica dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche presso i cimiteri del capoluogo e di San Giorgio in Brenta ed ai fini della cantierizzazione dei lavori allo stesso arch. Meneghini dello studio CONSYLIO S.r.l. erano stati

affidati, ai sensi dell'art. 111, co. 1, D.lgs. n. 50/2016, i servizi di D.LL., contabilità e C.R.E. sia per "Lavori di sistemazione di via Tito Livio" (determina n. 316/2020) sia per "Eliminazione BB.AA. Cimiteri" (determina n. 327/2020);

- nonostante l'impegno assunto dal Sindaco con la Regione in merito alla copertura della quota di spesa eccedente il contributo regionale, il sig. Dissegna, per mero zelo, aveva segnalato all'amministrazione che il costo dell'intervento, ai fini della cantierabilità del progetto, avrebbe dovuto essere inserito nell'atto di programmazione triennale e DUP 2021/2023 e nel bilancio di previsione per il medesimo triennio;

- dalla data di assegnazione del contributo erano state rivolte diverse richieste, diffide o solleciti all'arch. Meneghini circa la necessità di aggiornamenti progettuali ai fini della cantierizzazione dei lavori; nel mese di aprile 2022 si era tenuto un incontro alla presenza del Sindaco, del Vice Sindaco e Assessore ai LL.PP., dell'architetto, del Segretario comunale e dello stesso geom. Dissegna in cui l'arch. Meneghini si impegnava ad aggiornare il progetto per la cantierabilità;

- stante l'inerzia dell'arch. Meneghini, il geom. Dissegna contattava nel mese di maggio la Ditta Lessio, alla quale sottoponeva il progetto dei lavori, progetto che, anche a seguito dei chiarimenti forniti e delle misurazioni avvenute *in loco* ed in contraddittorio, veniva accettato nonostante le carenze evidenziate;

- che gli organi politici dell'amministrazione, anche a seguito di un'ulteriore riunione progettuale tenutasi nel mese di giugno 2022, a seguito della quale Meneghini non produceva il richiesto aggiornamento progettuale, invitavano

il sig. Dissegna a procedere con la scelta del contraente, pur consapevoli dei ritardi e preoccupati di un'eventuale perdita del finanziamento, rassicurandolo, comunque, che avrebbero agito presso la Regione per ottenere la proroga dei termini di rendicontazione della spesa (la richiesta di proroga veniva successivamente trasmessa con nota prot. n. 8010 del 15.06.2022);

- il sig. Dissegna inoltra l'invito a formulare un preventivo per l'esecuzione dei lavori (prot. n. 8122 del 17.06.2022), dopo aver ricevuto la garanzia da parte dell'amministrazione che questa avrebbe celermente provveduto all'inserimento della previsione di spesa nel bilancio corrente (fatto che può essere confermato per testi), così superando la lacuna finanziaria che lo stesso convenuto aveva evidenziato al segretario per poter procedere con la determinazione a contrarre;

- soltanto dopo la determina a contrarre (n. 64/N.R.P.-329/N.R.G. del 17.06.2022) e la nota del geom. Dissegna del 29.06.2022, l'Amministrazione procedeva con la variazione di bilancio, così determinando un ulteriore ritardo nell'esecuzione delle opere;

- con le note prot. nn. 8681 e 8682 del 29.06.2022 venivano trasmessi alla Regione la seconda richiesta di proroga e una prima rendicontazione, dopo la consegna dei lavori con verbale del 20.06.2022;

- in data 19.08.2022 la Regione comunicava l'avvio del procedimento di revoca del contributo concesso, dopo aver ricevuto dal Comune gli atti di contabilità, il certificato di regolare esecuzione ed il relativo provvedimento di approvazione e di determinazione della spesa effettivamente sostenuta, cui seguiva in data 29.09.2022 il provvedimento di revoca, nonostante la nota

prot. n. 12003 del 13.09.2022 a firma del geom. Dissegna con cui si evidenziava l'inopportunità della revoca.

Con riferimento all'elemento soggettivo, richiamata la giurisprudenza contabile secondo la quale ricorrerebbe colpa grave nel caso di negligenza inescusabile del dipendente per essere venuto meno ai minimali doveri connessi all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, il difensore evidenziava che il sig. Dissegna non poteva essere ritenuto responsabile degli addebiti formulati dalla Procura.

In merito alla presunta carenza nella comunicazione alla Ragioneria degli impegni di spesa, rilevava, innanzitutto, che non vi era alcuna prova in ordine ad una richiesta in tal senso formulata da parte del responsabile della Ragioneria (ruolo ricoperto nel corso del 2021 – anno di competenza per la programmazione economica per il triennio 2021-2023 - proprio dal Commissario) o della Direzione amministrativa del Comune.

Inoltre, evidenziava che, trattandosi di spese di investimento e non di spese ordinarie da comunicarsi, a cura del responsabile del settore, all'Amministrazione per l'anno successivo in base alla stima a fine anno dei costi occorsi per la manutenzione del patrimonio e del territorio, sarebbe dovuto essere il Segretario comunale ad inserirle nel bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, avendo il Sindaco, al momento della presentazione della domanda di finanziamento e dell'assegnazione dello stesso, assunto l'impegno di sostenere, con oneri a carico del bilancio comunale, la quota della spesa per la realizzazione dell'intervento non coperta dall'eventuale beneficio regionale.

Si sottolineava, altresì, che il geom. Dissegna aveva in più occasioni

sollecitato l'arch. Meneghini, incaricato dal Comune dello svolgimento di servizi di supporto tecnico-grafico all'attività di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'opera, a provvedere alla correzione e all'adeguamento del progetto, in assenza del quale non si sarebbe potuto procedere all'affidamento dei lavori.

Al riguardo, rappresentava che, diversamente da quanto sostenuto dalla Procura, il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici e il segretario comunale non avevano chiesto informazioni al sig. Dissegna nel corso del 2021 in merito allo stato di avanzamento dei lavori sia perché all'epoca i lavori non erano ancora iniziati sia perché era proprio il convenuto a riferire periodicamente, come risulta dalla corrispondenza allegata alla memoria di costituzione.

A conferma dell'assenza di colpa grave, la difesa rimarcava l'impegno profuso dal geom. Dissegna che, nonostante il protrarsi della pandemia da Covid-19 e il sensibile rincaro dei materiali, delle materie prime e dell'energia (circostanze che il cronoprogramma regionale di spesa non poteva prevedere), riusciva ad affidare e a realizzare i lavori consentendone la rendicontazione in tempi rapidi.

Ai fini dell'esercizio del potere riduttivo, rilevava che il geom. Dissegna si era trovato a gestire, in un periodo storico particolarmente complesso, un ingente carico di lavoro, con una riduzione di unità di personale operativo, alcune delle quali prestavano servizio in modalità di lavoro decentrata, tale da comportare ritardi nell'esecuzione delle attività.

In qualità di dipendente titolare di posizione organizzativa presso il Comune di Fontaniva dal novembre 2020 a metà 2022 (poi fino al 15.05.2023), aveva

curato personalmente le attività elencate nella comparsa di costituzione e riportate anche nella risposta del Sindaco ad un'interrogazione consiliare di un consigliere di opposizione riguardante le ragioni della perdita del contributo regionale.

Al riguardo, la difesa del convenuto precisava che l'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche e dei cimiteri era stato finanziato - come emergeva dalla nota del Sindaco all'interrogazione di minoranza - in parte con un contributo ministeriale di euro 25.000 e, per la parte restante, con i proventi derivanti dall'avanzo di bilancio dell'Unione dei Comuni della Brenta e, quindi, senza alcun danno effettivo per le casse comunali.

**III.** Alla pubblica udienza del 13 marzo 2024, il Presidente, dopo aver fatto presente che si era verificato un problema al sistema informatico e che la memoria di costituzione dell'avv. Cangiano tramite DAeD non risultava depositata a sistema e che, quindi, né il Collegio né il requirente ne avevano potuto avere contezza, disponeva un breve rinvio della causa all'udienza del 15 maggio 2024, alle ore 10.

**IV.** All'odierna pubblica udienza, il Pubblico Ministero e la difesa del convenuto hanno insistito nelle conclusioni contenute nei propri atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

### **DIRITTO**

**1.** Il presente giudizio ha per oggetto l'accertamento della responsabilità per il danno erariale di euro 48.572,16, asseritamente cagionato al Comune di Fontaniva (PD) da parte del convenuto, nella duplice qualità, all'epoca dei fatti, di responsabile del settore lavori pubblici-manutenzioni-patrimonio-

ecologia e di responsabile unico del procedimento (RUP) riguardante “Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche presso i cimiteri del capoluogo e della frazione di San Giorgio in Brenta”, finanziati con un contributo regionale, per avere omesso, con colpa grave, di trasmettere alla Regione la rendicontazione finale entro il termine del 30/06/2022, determinando la perdita del predetto finanziamento da parte dell’Amministrazione comunale.

**2.** Preliminarmente, il Collegio rileva che la costituzione in giudizio del convenuto risulta avvenuta tardivamente per problemi informatici di caricamento della memoria di costituzione nell’apposita area (DAeD), ma che, in ogni caso, la parte non è incorsa nelle decadenze previste dall’art. 90, comma 3, c.g.c. in quanto non ha formulato alcuna eccezione processuale e di merito non rilevabile d’ufficio.

**3.** Nel merito, va considerato che, ai fini della definizione del presente giudizio, assume portata dirimente valutare se la revoca del finanziamento regionale sia riconducibile – sotto il profilo oggettivo e soggettivo – all’odierno convenuto e, in particolare, quale fosse la condotta che ci si sarebbe dovuti astrattamente e ragionevolmente attendere dal RUP, tenendo conto del quadro normativo e regolamentare applicabile *ratione temporis*.

**3.1** Dall’esame dei fatti come esposti in narrativa e dall’analisi della relativa disciplina si evince che gli adempimenti necessari per l’erogazione del finanziamento di cui trattasi facevano capo al convenuto geom. Disegna non solo perché nell’organizzazione del Comune di Fontaniva egli aveva assunto l’incarico di responsabile del servizio tecnico sin dal 20/05/2020 (prima, con la forma del comando, e, dall’01/11/2020, a tempo pieno e in

ruolo), ma anche perché era stato nominato, con la delibera di Giunta comunale n. 47 del 21/05/2020 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo relativo all'opera di cui trattasi, responsabile unico del procedimento.

A tal fine, si evidenzia che, al momento della nomina come RUP (21/05/2020), l'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stabiliva che il responsabile unico del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Quindi, tra le funzioni attribuite al RUP vi erano anche la cura del corretto e razionale svolgimento delle procedure, la segnalazione di eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi, nonché il compito di sorvegliare l'efficienza della gestione economica dell'intervento.

Analogamente, le linee guida n. 3, di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1096 del 26/10/2016 (e aggiornate con delibera n. 1007 dell'11/10/2017), richiamate dal P.M., disponevano, per quanto di interesse, che, fermo restando quanto previsto dall'art. 31 e da altre specifiche disposizioni del Codice, nonché dalla legge n. 241/1990, il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

Secondo il sistema delineato dal Legislatore, pertanto, il responsabile del

procedimento, quale unica figura di riferimento per la realizzazione di un'opera pubblica, oltre a svolgere una funzione di impulso diretta al controllo e alla promozione delle iniziative necessarie allo scopo, assicura l'attuazione del principio di responsabilità previsto dall'art. 28 Cost., secondo il quale *“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti ...”*, nonché il perseguimento di un celere corso dell'*iter* procedimentale (cfr., in questo senso, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 642/2022).

**3.2** Ciò premesso, osserva il Collegio che il Comune, in conformità a quanto stabilito nell'allegato “A” del bando approvato con la D.G.R. n. 169 del 14.02.2020, avrebbe dovuto provvedere: **a)** alla formale consegna dei lavori entro un anno dalla data di pubblicazione sul BUR (rif. BUR n. 114 del 28/07/2020) del provvedimento di approvazione del programma di riparto e trasmissione del relativo verbale, nonché della copia del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e, dunque, entro il 28/07/2021; e **b)** alla trasmissione della rendicontazione finale entro il termine del 30/06/2022.

Dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dalla *e-mail* del 17 novembre 2020 (all. 3-doc. 3) risulta in modo chiaro e inequivoco che il sig.

Dissegna era perfettamente a conoscenza di tali scadenze, così come del fatto che non fossero ammesse proroghe, per la particolare natura del finanziamento concesso (mutuo Cassa DD.PP.).

La stessa convenzione n. 38201 Rep. - recante le modalità di gestione del contributo regionale assegnato al Comune di Fontaniva con D.G.R. n. 1003 del 21/07/2020, trasmessa all'Ente comunale con nota prot. 50570 del

	03/02/2021 dal Direttore regionale Lavori pubblici ed Edilizia (all. 3-doc. 6)	
	– prevedeva espressamente il termine perentorio del 30 giugno 2022 per	
	l’invio all’Amministrazione regionale della rendicontazione finale	
	dell’intervento, a pena di decadenza dal diritto al contributo.	
	Con la nota prot. n. 19592 del 18.01.2022, avente ad oggetto: “ <i>Preavviso</i>	
	<i>scadenza termine di rendicontazione</i> ” (all. 3- doc. 7 a), la Regione ribadiva	
	che, in conformità a quanto già stabilito dal bando, l’inutile decorrenza del	
	termine per la rendicontazione delle spese sostenute avrebbe comportato	
	l’avvio della procedura di revoca del contributo assegnato, secondo le	
	procedure di cui all’art. 54, comma 6, L.R. n. 27/2003.	
	La perentorietà del termine veniva, ancora una volta, sottolineata dalla	
	Regione con ulteriore comunicazione prot. n. 242650 del 27.05.2022,	
	“ <i>Ultimo Preavviso scadenza termine di rendicontazione</i> ” (all. 3-doc. 7 b),	
	con la quale si rammentavano all’Amministrazione la scadenza del termine	
	di rendicontazione e le conseguenze del suo mancato rispetto.	
	A seguito della richiesta di proroga di tre mesi del termine, formulata dal	
	Comune di Fontaniva con nota n. 8010 del 15.06.2022, a firma del geom.	
	Disegna, la Regione evidenziava che la quota di contributo spettante al	
	Comune era stata impegnata con D.R. n. 192 del 29 ottobre 2020, sulla base	
	del cronoprogramma di spesa trasmesso dal medesimo Ente con nota n.	
	11393 del 23 ottobre 2020, nel quale era stata specificamente prevista	
	l’esigibilità della somma assegnata entro il 30 giugno 2022.	
	<b>3.3</b> Appare chiaro, quindi, che, sulla base del cronoprogramma definito dal	
	Comune, sia la Regione che l’ente locale avevano provveduto	
	all’inserimento degli stanziamenti necessari per la realizzazione	

dell'intervento nei rispettivi bilanci di previsione 2020-2022.

Tuttavia, il Comune, acquisita la delibera della Regione D.R. n. 192 del 29 ottobre 2020, non accertava, sulla base della comunicazione degli impegni effettuati dalla Regione, la relativa entrata per contributo agli investimenti nell'apposito capitolo in quanto il geom. Dissegna non trasmetteva al responsabile del servizio finanziario la documentazione necessaria ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, ai sensi dell'art. 179, comma 3, TUEL.

Ricadendo, infatti, sui responsabili dei servizi interessati l'onere dell'accertamento delle relative entrate, l'inserimento nel conto del bilancio del finanziamento poteva avvenire solo sul presupposto che l'Ente risultasse effettivamente controparte di un rapporto contrattuale o detenesse la titolarità ad incassare una entrata (Corte conti, Sez. II, sent. n. 98/2022) - come avvenuto nel caso di specie.

La delibera con cui la Regione ha disposto l'erogazione di contributi a favore del Comune di Fontaniva per la realizzazione della spesa di euro 48.572,16 costituiva, infatti, un'obbligazione giuridicamente perfezionata per l'Ente beneficiario, ancorché condizionata alla realizzazione della spesa oggetto di finanziamento, e, in quanto tale, era valido presupposto per l'accertamento della corrispondente entrata.

A tal fine, è utile richiamare, altresì, il paragrafo 3.1 e seguenti del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011), il quale così recita: *“L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione: a) la ragione del credito; b) il titolo*

*giuridico che supporta il credito; c) l'individuazione del soggetto debitore;*

*d) l'ammontare del credito; e) la relativa scadenza.”*

Costituiva, quindi, compito del responsabile del servizio tecnico trasmettere la documentazione necessaria per l'espletamento degli adempimenti contabili consistenti nell'annotazione dell'accertamento dell'entrata all'interno delle scritture contabili, così come segnalare al responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 4, TUEL, le previsioni di entrata e di spesa relative all'intervento, da iscriversi nei successivi bilanci di previsione (approvati con D.C.C. n. 9 del 30 marzo 2021 e n. 8 del 10 marzo 2022), ovvero in occasione delle variazioni di bilancio effettuate nel corso del 2021 e 2022.

Per tali ragioni, ad avviso del Collegio, non merita accoglimento la prospettazione difensiva diretta a dimostrare che il sig. Dissegna, come responsabile del settore lavori pubblici, non aveva alcun obbligo di comunicazione alla Ragioneria sul presupposto che, trattandosi di opera di investimento, le relative previsioni di entrata e di spesa nel bilancio preventivo dovevano rientrare nelle competenze del segretario comunale (o del commissario, che all'epoca ricopriva il ruolo di responsabile della Ragioneria) in ragione dell'impegno assunto dal Sindaco (al momento della presentazione della domanda di finanziamento) di sostenere, con oneri a carico del bilancio comunale, la quota di spesa non coperta dall'eventuale contributo regionale.

**3.4** Non può, altresì, trovare accoglimento la prospettazione difensiva che vorrebbe esclusa la responsabilità del convenuto in ragione delle difficoltà riscontrate nella cantierizzazione del progetto e dell'impossibilità di

procedere, senza di essa, alla ricerca del contraente che avrebbe dovuto eseguire le opere.

In particolare, secondo tale ricostruzione, dalla data di assegnazione del contributo, il sig. Dissegna avrebbe sollecitato in più occasioni, come dimostrato dalla corrispondenza intercorsa con il tecnico incaricato, l'aggiornamento progettuale ritenuto necessario ai fini della cantierizzazione dei lavori.

Sul punto, è appena il caso di rilevare che la documentazione fornita dalla difesa del convenuto, a supporto degli asseriti contrasti insorti con il progettista e tecnico esterno circa la necessità di aggiornamento progettuale (docc. 12, 13, 14, 15, 16, 23, 27, 31, 32, 33 e 34), attiene alla realizzazione di altra opera pubblica (lavori di sistemazione di Via Tito Livio di cui alla D.G.C. n. 48 del 21/05/2020) e non a quella oggetto del presente giudizio (D.G.C. n. 47 del 21/05/2020), alla quale sembrano riferirsi soltanto le *mail* di cui agli allegati 29, 30 e 40. Da esse, per quanto qui di interesse, si evince che:

- in data 21 gennaio 2022, il sig. Dissegna trasmetteva al direttore dei lavori il preavviso di scadenza del termine di rendicontazione di cui alla nota della Regione prot. n. 19592 del 18.01.2022 (all. 29);

- in data 24 gennaio 2022, il direttore dei lavori rispondeva che era ancora in attesa di indicazioni sulla tipologia di pavimentazione da utilizzare e sui relativi costi per poter procedere all'aggiornamento della progettazione esecutiva (all. 29);

- in data 10 febbraio 2022, il sig. Dissegna trasmetteva le specifiche tecniche dei materiali scelti dall'amministrazione, da indicare nei documenti di gara,

che definivano le caratteristiche previste per i lavori di pavimentazione delle corsie pedonali, da realizzarsi nei due cimiteri oggetto dell'intervento, chiedendo, quindi, un rapido aggiornamento e revisione degli elaborati progettuali secondo i canoni di cantierabilità *ex art. 23, comma 8, del Codice*, rilevato lo scarso livello di dettaglio del progetto, al tempo solo funzionale all'accesso a forme di finanziamento, poi acquisite (all. 30);

- in data 15 giugno 2022, il sig. Dissegna, dopo aver precisato di non aver ancora acquisito l'aggiornamento del progetto del cimitero, chiedeva al direttore dei lavori un incontro urgente, anche allo scopo di trovare una soluzione all'imminente scadenza del termine di rendicontazione regionale (all. 40).

Sulla scorta di quanto finora rilevato, è più che ragionevole ritenere che, ove il convenuto non avesse mantenuto un contegno inerte e dilatorio dalla data di assegnazione del contributo (DGR n. 1003 del 21/07/2020, notificata al Comune con nota n. 317693 del 10/08/2020) o, comunque, dalla data della convenzione 38201 Rep. (siglata il 20/11/2020) fino a quella del primo preavviso di scadenza del termine di rendicontazione (nota regionale n. 19532 del 18/01/2022, a seguito della quale è stata inviata la prima *e-mail* al tecnico esterno - all. 29), i lavori, realizzati in poco più di un mese (consegna il 20/06/2022 e termine il 29/07/2022, come da *e-mail* del sig. Dissegna del 4 luglio 2022 di cui all'all. 3-doc. 11), sarebbero stati conclusi in tempo utile, evitando la perdita del finanziamento assegnato.

In più, sempre su tale aspetto, deve osservarsi che il sig. Dissegna, già in data 4 aprile 2022, alla luce delle difficoltà di dialogo insorte con il professionista incaricato per l'acquisizione di una revisione del progetto e vista l'impossibilità di procedere alla revoca dell'incarico, per il rischio di

dover riconoscere il pagamento integrale del compenso, oltre al risarcimento, aveva rassicurato l'amministrazione comunale che avrebbe proceduto, in considerazione della scadenza del termine regionale di rendicontazione (30/06/2022), con la cantierizzazione del progetto, così come già approvato (all. 3-doc. 8 all'atto di citazione).

Tanto è confermato dalla stessa difesa del convenuto, la quale ha affermato che il convenuto, stante l'inerzia del tecnico esterno, provvedeva, nel mese di maggio 2022, a sottoporre il progetto, pur carente, alla Ditta Lessio, la quale, nonostante l'alea progettuale evidenziata, verificate e risolte, con misurazioni *in loco* ed in contraddittorio, le lacune progettuali, accettava l'incarico.

**3.5** Tuttavia, nonostante l'acquisizione in data 17 giugno 2022 del preventivo per l'esecuzione dei lavori da parte della Ditta interpellata, l'avvio dei lavori subiva un ulteriore e inesorabile rallentamento a causa della mancata, preventiva individuazione di uno specifico capitolo cui imputare la spesa relativa alla realizzazione dell'intervento, che sarebbe emersa, come riportato dal geom. Dissegna nella *e-mail* del 29 giugno 2022, in occasione del perfezionamento della determina di affidamento alla ditta "Lessio Romolo s.n.c. di Lessio Pietro & C."

A tale carenza è stato, quindi, posto rimedio, ormai troppo tardi, con l'approvazione in data 22.07.2022 (ben oltre il termine di scadenza per la rendicontazione delle spese) di una variazione del bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 (già approvato con D.C.C. n. 8 del 10.03.2022), seguita, in data 26.07.2022, dal perfezionamento, con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, della determinazione n. 393

recante l'impegno contestuale, ai sensi dell'art. 183, comma 1, TUEL, della spesa di euro 72.530,70, a valere sul capitolo di spesa 3303/0, con imputazione all'esercizio 2022, in cui l'obbligazione è divenuta esigibile.

A ben vedere, la suddetta variazione di bilancio, riportata nelle premesse della determina di affidamento dei lavori tra i "*presupposti finanziari*" per l'assunzione, la legittimità e la compatibilità della spesa o del pagamento, richiesta in via d'urgenza dal sig. Dissegna al responsabile della Ragioneria mediante invio in data 29 giugno 2022 della documentazione relativa all'opera, si era resa necessaria proprio in conseguenza del mancato assolvimento agli adempimenti sopra richiamati, rientranti nelle competenze del convenuto, sul quale incombeva, in qualità di responsabile del procedimento di spesa, l'onere di garantire il pieno rispetto di tutte le regole, compresa la corretta applicazione delle norme dell'ordinamento finanziario e contabile.

**3.6** Rileva, quindi, il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, le condotte omissive che hanno concorso a determinare un ritardo ingiustificato nel procedimento relativo alla realizzazione dell'opera attengono a compiti che rientravano nelle competenze del geom. Dissegna, in qualità di responsabile del servizio e di RUP.

Al riguardo, va evidenziato che, come sostenuto da autorevole giurisprudenza contabile (cfr. Sez. I app., sent. n. 100/2018), da un punto di vista generale, in tema di aiuti finanziari, con fondi di natura statale, regionale o comunitaria, qualsiasi violazione delle clausole contenute nell'atto di progetto approvato costituisce – sul piano amministrativo - causa di revoca delle agevolazioni concesse e sul piano erariale, che qui rileva,

causa di risarcimento del danno pubblico che ne consegue.

Inoltre, sempre da un punto di vista generale, la realizzazione parziale dei progetti, come anche la sua variazione non assentita (e quindi arbitraria) non può essere presa in alcuna seria considerazione, atteso che tutto il quadro normativo di sistema degli aiuti finanziari, statali, regionali o comunitari, postula l'esecuzione perfetta e fedele del programma, secondo modalità e tempi prestabiliti.

Di conseguenza, anche l'omissione di una minima parte di esso, come l'esecuzione parziale o scorretta dei lavori o del progetto in genere, è indice di cattiva gestione del denaro pubblico concesso e postula la sua integrale restituzione, a prescindere dallo stato di avanzamento dei lavori o del progetto, oltre al risarcimento del danno pubblico provocato.

Tanto premesso, nel caso che qui ci occupa, ritiene il Collegio che emerga *per tabulas*, dalla documentazione acquisita agli atti di causa, la sussistenza di tutti gli elementi della responsabilità amministrativo-contabile e cioè, oltre al rapporto di servizio con l'amministrazione danneggiata, il danno, la grave negligenza nella gestione dell'intervento finanziato con il contributo regionale ed il nesso di causalità.

**3.7** In primo luogo, risulta evidente l'inosservanza sia della lett. G del bando "Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale fino a 200.000 euro – anno 2020 (L.R. n. 27/2003, art. 50)" di cui all'allegato A alla DGR n. 169 del 14.02.2020, sia dell'art. 4 ("Impegni del beneficiario") della convenzione 38201 Rep. regolante i rapporti tra la Regione Veneto e il Comune di Fontaniva, sottoscritta in data 20.11.2020, che prevedevano l'invio della rendicontazione finale dell'intervento entro il termine del

30.06.2022, pena la decadenza del diritto al contributo.

Nel caso di specie, è emerso con sufficiente chiarezza che il convenuto non ha ottemperato ai compiti che la legge pone a carico del RUP, relativi alla correttezza dell'*iter* della procedura di affidamento di lavori, nell'ambito dei quali sono comprese anche le attività finalizzate a garantire la persistenza della copertura finanziaria, in origine programmata.

Nella fattispecie concreta, in ogni caso, è utile evidenziare che il geom. Dissegna rivestiva, al contempo, la qualifica di responsabile del settore competente, con il conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. d), TUEL, di curare anche l'adozione degli atti finanziariamente onerosi e la loro copertura.

Al predetto, quindi, va, senz'altro, addebitata la responsabilità di aver arrecato un pregiudizio erariale al Comune di Fontaniva, venendo meno ai propri obblighi di servizio che imponevano particolare attenzione e avvedutezza nella realizzazione dell'opera comunale ammessa al finanziamento pubblico per le finalità di cui al bando regionale, il quale ultimo andava puntualmente rispettato in tutte le sue prescrizioni, pena – come già rappresentato – la revoca del beneficio concesso.

**3.8** Quanto all'elemento soggettivo, rileva, preliminarmente, il Collegio di condividere la posizione della Procura circa la non applicabilità alla fattispecie in esame della novella normativa recata dall'art. 21 del d.l. n. 76/2020.

Nello specifico, tale norma, nella versione vigente all'epoca dei fatti, prevedeva, al comma 2, che: "*Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la*

*responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente” (il termine del 31 dicembre 2021 è stato, da ultimo, prorogato al 30 giugno 2024, ex art. 1, comma 12-quinquies, lett. a), d.l. 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74).*

La disposizione, nel suo chiaro tenore letterale, dunque, riconosce la responsabilità amministrativa qualora si tratti di danni conseguenti a condotte omissive caratterizzate da colpa grave (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II, n. 30/2022).

Sotto questo punto di vista, non può, pertanto, condividersi la ricostruzione della difesa del convenuto, secondo la quale il sig. Dissegna non potrebbe essere chiamato a rispondere di eventi dannosi per l'amministrazione che non siano dipesi da suoi comportamenti dolosi e, conseguentemente, non merita accoglimento la richiesta di assoluzione per mancanza di prova della volontarietà dell'evento dannoso.

Orbene, ai sensi dell'art. 1, co. 1, primo periodo della L. n. 20/1994 nel testo *pro tempore* vigente, stante l'inapplicabilità ai fatti di causa della novella ex art. 21, co. 2, del D.l. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020 e s.m.i., la colpa è, tanto quanto il dolo, criterio di imputazione della responsabilità amministrativa solo se essa raggiunge la soglia di rilevanza della gravità

considerata dalla giurisprudenza costituzionale quale punto di equilibrio tra il principio di responsabilità *ex art. 28 Cost.* e la necessità di prevenire rallentamenti e inerzie nell'attività amministrativa (Cfr. Corte cost., sent. n. 371/1998).

Secondo la costante giurisprudenza contabile la colpa grave, da accertarsi *ex ante*, in concreto e in termini normativi e non psicologici, consiste nell'aver operato in inescusabile violazione di legge con elevato grado di imperizia, negligenza e imprudenza.

L'accertamento della sussistenza della colpa grave presuppone, infatti, la violazione di una disposizione dell'*agere* pubblico, la verifica della sua conoscenza o conoscibilità da parte dell'agente, nonché delle condizioni nelle quali ha operato (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 207/2021 e Sez. giur. Umbria, sent. n. 67/2019) e l'accertamento di una grave negligenza, imprudenza o imperizia di quest'ultimo in base alle competenze esigibili nei suoi confronti e in relazione al caso concreto.

Dunque, occorre accertare, in concreto e con una valutazione *ex ante*, rispetto alla condotta concretamente posta in essere, il grado di esigibilità della condotta "virtuosa" comandata e verificare che: a) l'agente pubblico abbia correttamente individuato la situazione materiale che richiede l'adempimento degli obblighi di servizio; b) sussistano le condizioni operative per il loro adempimento, c) non vi siano circostanze anomale che ne impediscano l'osservanza o falsino la percezione dell'agente circa il necessario adempimento degli obblighi cautelari (Cfr. C. conti, Sez. II App., sent. 448/2021 e la giurisprudenza ivi citata).

Il Collegio, sulla base di tali premesse interpretative e della ricostruzione dei

fatti di causa, ritiene che in capo al sig. Bernardo Dissegna sia sussistente l'elemento soggettivo della colpa grave con riferimento al mancato esercizio dei compiti e delle funzioni di responsabile del servizio tecnico comunale e di RUP, contestato dalla Procura regionale nell'atto introduttivo del giudizio. In particolare, il predetto, nell'ambito delle proprie funzioni, era onerato di provvedere a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risultasse condotto in modo corretto in relazione ai tempi e ai costi preventivati, attraverso un costante monitoraggio dell'andamento dei lavori.

Il convenuto ha, viceversa, agito con colpa grave, in quanto ha cagionato un pregiudizio finanziario pubblico, evitabile con l'ordinaria diligenza richiesta ai dipendenti della pubblica amministrazione locale; lo stesso ha, infatti, tenuto una condotta ingiustificatamente inerte e superficiale, ben conscio dei termini perentori fissati per la rendicontazione dei lavori oggetto di contributo regionale, della concreta possibilità di revoca del finanziamento da parte della Regione in caso di tardiva realizzazione dell'opera (nonostante la stessa fosse fattibile in tempi contenuti come dimostrato dalla successiva realizzazione dei lavori in questione) e del fatto che i contrasti con il direttore dei lavori non avrebbero costituito una fondata scusante per ritardare l'assunzione dei provvedimenti necessari per il compimento dell'opera finanziata e il raggiungimento dell'interesse dell'ente di appartenenza.

**3.9** Acclarata la grave negligenza del convenuto, resta indiscusso anche il rapporto causale, tenuto conto delle motivazioni del provvedimento di revoca.

Risulta, infatti, pacifico che la revoca del finanziamento, per l'importo di euro 48.572,16, è stata disposta dalla Regione Veneto, con decreto n. 200 del 26.09.2022, rilevato, in particolare, che: *“il SAL n. 1 corrispondente al finale, il certificato di pagamento n. 1, il certificato di regolare esecuzione dei lavori e la relativa nota comunale di approvazione prot. n. 10065 del 28/07/2022, risultano tutti predisposti oltre la predetta scadenza inderogabile del 30/06/2022 e pertanto non possono ritenersi ammissibili ai fini dell'erogazione del contributo”*.

Non v'è dubbio, quindi, che, sul piano oggettivo, la mancata ottemperanza ai limiti temporali posti nel progetto di finanziamento sia stata foriera del danno erariale per cui è causa.

Non inficia la conclusione raggiunta in ordine alla sussistenza del danno erariale quanto sostenuto dalla difesa del convenuto, le cui argomentazioni non si ritengono sufficienti a contrastare adeguatamente gli elementi di prova acquisiti dalla Procura e richiamati in punto di fatto.

**3.10** Con riguardo alla quantificazione del danno, si reputano condivisibili le argomentazioni dell'organo requirente, atteso che il contributo non corrisposto da parte della Regione (euro 48.572,16) costituisce la posta creditoria che, nel caso in cui il convenuto avesse tenuto un comportamento diligente, sarebbe pervenuta nella disponibilità dell'Amministrazione comunale.

La revoca del beneficio, ha, infatti, determinato la sopravvenuta necessità di procedere alla diversa imputazione della spesa sostenuta per un investimento rimasto privo di un valido impegno di spesa.

Nessun dubbio può, pertanto, sussistere quanto al pregiudizio economico –

come dinnanzi quantificato – subito dall’Ente locale per aver perduto un finanziamento che, con il semplice rispetto dei termini previsti, avrebbe consentito al medesimo Comune di avere più risorse a disposizione per realizzare le proprie finalità pubbliche.

Sul punto, peraltro, non meritano accoglimento le argomentazioni del convenuto volte a sostenere, facendo riferimento alla risposta del Sindaco all’interrogazione di un consigliere comunale (il documento non risulta prodotto in atti ma è riportato, per stralci, nella memoria di costituzione in giudizio), che il Comune abbia fruito per la realizzazione dell’opera di un non meglio precisato contributo ministeriale di euro 25.000 e, per la parte residua, dei proventi derivanti dall’avanzo di bilancio dell’Unione dei Comuni della Brenta.

Al riguardo, si evidenzia che le ulteriori risorse, che sarebbero state acquisite da parte dell’amministrazione comunale, in sede di rifinanziamento dell’opera pubblica, sono comunque irrilevanti, in quanto frutto di attività ulteriore e succedanea rispetto a quella produttiva di danno.

Non si concorda, comunque, sul fatto che il ricorso ad altre fonti di finanziamento possa aver inciso sulla quantificazione del danno, posto che il venir meno del finanziamento regionale ha comportato che il Comune ha dovuto impiegare altre risorse pubbliche per tale opera, distogliendole da altri impieghi e disattendendo ai principi contabili concernenti l’allocazione delle risorse pubbliche posti a garanzia di una seria programmazione di spesa e di trasparenza nell’attività amministrativa.

Tanto precisato, il Collegio ritiene che, nella fattispecie in esame, ricorrano, tuttavia, gli estremi per l’applicazione del richiesto potere riduttivo in

ragione di una trascuratezza e inefficienza nella gestione della “*cosa pubblica*” attribuibile – come emerge dagli atti di causa - anche all’organizzazione amministrativa dell’Ente ed all’insufficiente comunicazione tra le strutture interessate dal procedimento, ivi compresa la società esterna affidataria dei servizi di direzione e contabilità dei lavori in oggetto.

A tali carenze organizzative si aggiungono, anche, inadempienze nell’attività di verifica e riscontro sull’operato del geom. Dissegna da parte degli amministratori (Sindaco e Assessore competente) e degli altri responsabili *pro-tempore* dell’Ente per i quali, pur a conoscenza del grave ritardo nell’attuazione del progetto, non vi è concreta prova che abbiano sufficientemente compulsato l’attività del convenuto confidando sulla possibilità di proroga del termine per la conclusione dei lavori.

Le considerazioni testé esposte inducono, quindi, il Collegio a limitare l’addebito a carico del convenuto e a rideterminarlo nell’importo, comprensivo di rivalutazione monetaria, di euro 30.000,00 (euro trentamila/00).

**4.** Conclusivamente, va affermata la responsabilità amministrativa del sig. Bernardo Dissegna nei suddetti termini e, per l’effetto, lo stesso va condannato, a titolo di colpa grave, al risarcimento del danno in favore del Comune di Fontaniva nell’importo di euro 30.000,00.

La somma, comprensiva della rivalutazione monetaria, va aumentata degli interessi legali decorrenti dalla data di deposito della sentenza sino all’effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del

convenuto previa liquidazione ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c..

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, nei termini di cui in motivazione:

**1)** Condanna il convenuto Bernardo Dissegna al pagamento, in favore del Comune di Fontaniva (PD), della somma di € 30.000,00 (euro trentamila/00#).

Il predetto importo, da considerarsi comprensivo della rivalutazione monetaria, va aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data del deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo.

**2)** Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate, ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c., con nota a margine della presente sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 15 maggio 2024.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Elisa Borelli

Marta Tonolo

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, c.g.c., le spese di giustizia del presente giudizio si liquidano in € 48,00 (quarantotto/00).

Il Giudice estensore

Il Presidente

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Elisa BORELLI

Marta TONOLO

Depositata in Segreteria, il 20/06/2024

Il Funzionario preposto

Chiara Grella